

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8367 Anno 2016

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 27/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 19880-2010 proposto da:

TABANELLI GIGLIOLA in proprio e nq di erede di PIVETTI
LUIGI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA
MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO
DELLA VALLE, che la rappresenta e difende con procura
notarile del Not. Dr. ROLANDO ROSA in MODENA rep. n.
113803 del 23/06/2010;

2016

1062

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI RAVARINO;

- **intimato** -

Nonché da:

COMUNE DI RAVARINO in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'Avvocato SILVIA ODORICI con studio in
MODENA C.SO CANALGRANDE 5 giusta delega a margine;

- controricorrente incidentale -

contro

TABANELLI GIGLIOLA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato
EUGENIO DELLA VALLE, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;

- controricorrente incidentale condizionato -

avverso la sentenza n. 74/2009 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCA
SOLAINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato DELLA VALLE ROBERTO
con delega dell'Avvocato DELLA VALLE EUGENIO che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato ODORICI che
ha chiesto il rigetto in via preliminare declaratoria
di inammissibilità nei confronti di PIVETTI GIORGIO e
PIVETTI GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione, da parte della contribuente, di sei avvisi di accertamento e liquidazione emessi dal comune di Ravarino, attraverso i quali l'ente locale, richiedeva il pagamento dell'imposta Ici per le annualità 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 relativamente a due aree, contigue a un edificio, di cui i ricorrenti sono risultati proprietari. I contribuenti, nonostante la natura edificatoria delle aree, non hanno mai ritenuto di dichiararle ai fini ICI, in quanto utilizzate dagli stessi come giardino pertinenziale della loro abitazione.

La ricorrente hanno visto rigettato, sia in primo che in secondo grado, l'impugnativa avverso i predetti atti impositivi, nei quali l'ente locale ha evidenziato come la potenzialità edificatoria delle aree oggetto di controversia sia stata pienamente sfruttata, attraverso la costruzione di un organismo edilizio, composto da sette unità abitative.

La contribuente hanno, pertanto, proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di due motivi, corredati da quesiti di diritto, resiste l'ente locale con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale resiste la contribuente con ulteriore controricorso; le parti hanno depositato la memoria, ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso incidentale proposto dal comune di Ravarino, in quanto, in maniera eccessivamente sintetica, denuncia un vizio di motivazione, senza formulare il necessario momento di sintesi, è infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui *"E inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito"* (Cass. n. 24255/2011).

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attenendo ad un medesimo profilo di articolata censura, la parte ricorrente denuncia, da una parte, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 817 primo comma c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dall'altra, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 360 primo

comma n. 5 c.p.c., in quanto i giudici d'appello avrebbero omissis di applicare il regime di esenzione da tassazione ai fini ICI delle pertinenze di fabbricati e, comunque, contraddittoriamente motivato in ordine alla mancata esclusione dalla imponibilità Ici, dell'area edificabile, oggetto di controversia, riconosciuta come pertinenza dell'abitazione, da parte della CTR.

Il motivo non è fondato.

Infatti, oggetto degli avvisi d'accertamento e liquidazione emessi dal Comune di Ravarino e poi opposti, sono due aree, autonomamente distinte nel catasto del predetto comune, quali aree edificabili, in quanto inserite in zona territoriale omogenea B a prevalente destinazione residenziale, giusta estratti dello strumento urbanistico allegati dalla parte resistente al presente ricorso. Tali aree, come detto, sono censite in catasto autonomamente, rispetto all'edificio al quale accedono e non sono mai state fatte oggetto di dichiarazione e liquidazione ai fini ICI (la parte contribuente, inoltre, avrebbe potuto impugnare l'attuale classamento presso la competente sede giudiziaria, mentre vi ha inizialmente prestato adesione, ritenendo di beneficiare del maggior valore attribuito, mentre, successivamente e nella presente sede, ha ritenuto più rispondente al proprio interesse, attribuire un diverso utilizzo all'area); questa circostanza, secondo l'orientamento di questa Corte, non consente alla parte contribuente di poter contestare l'atto impositivo, deducendo la sussistenza di un asserito vincolo di pertinenzialità; infatti, secondo l'orientamento che si ritiene di condividere, *".....Il rapporto d'ICI s'instaura attraverso la denuncia del contribuente, mediante la quale egli dichiara la sua situazione di possesso rilevante per l'ICI e sulla base di essa egli stesso provvede alla liquidazione periodica dell'imposta. L'impostazione iniziale viene variata, oltre che per l'eventuale intervento accertativo del Comune, ogni volta che nella situazione possessoria del contribuente s'introduca una modificazione e il contribuente rinnovi la dichiarazione adeguatrice..."*. Nella odierna vicenda, il rapporto ICI è stato gestito come una specie, del genere rapporto giuridico, fissato inizialmente dal contribuente sul solo presupposto del possesso dell'abitazione, con omissione di ogni riferimento al possesso dei due terreni, sia a titolo di area edificabile che di pertinenza, *"...cosicché, se lo stesso contribuente non ha affermato la sua pertinenzialità in via di specialità, vuoi dire che egli ha voluto lasciarlo nella sua condizione di area fabbricabile, corrispondentemente alla regola generale. A questo proposito, sovviene a rafforzare questa conclusione il doveroso riconoscimento della volontà del privato di valutare liberamente la convenienza dell'applicazione di altre norme sulle aree fabbricabile, come quelle, per esempio, che ne regolano l'espropriazione e la relativa indennità..."* (Cass. n. 19638/2009).

Pertanto, volendo fare "buon governo" delle superiori considerazioni, si deve ribadire che affinché un'area sia qualificabile come "pertinenza" e, come tale,

vada esente dalla tassazione ICI, deve sussistere un vincolo d'asservimento durevole, funzionale o ornamentale delle aree al fabbricato, con il fine di migliorarne le condizioni d'uso, la funzionalità e il valore; infatti, in materia fiscale, attesa l'indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'oggettivo asservimento pertinenziale che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Pertanto, la mera "scelta" pertinenziale non può avere alcuna valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di eludere il prelievo fiscale, evitando l'assoggettività al precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite. E la possibile simulazione di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c., al fine di ottenere un risparmio fiscale, può essere inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso del diritto (v. Cass. sez. un. n. 30055 del 2008). Pertanto, secondo l'insegnamento di questa Corte *"...per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum"..."* (Cass. n. 25127 del 2009). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente a pagare al Comune di Ravarino, in persona del Sindaco in carica le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 23.3.2016